



# COMUNE DI SAN VITO

## PROVINCIA SUD SARDEGNA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 37 Del 30/09/2020	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.
------------------------	---

L'anno duemilaventi addi trenta del mese di Settembre alle ore 17:35 nella sala delle adunanze del Comune, appositamente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Nome e Cognome	Carica	
SIDDI MARCO ANTONIO	SINDACO	Presente
CONGIU GRAZIELLA	VICE SINDACO	Presente
MATTANA GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Assente
MEREU ELENA	CONSIGLIERE	Presente
PISANO CRISTIANA	CONSIGLIERE	Presente
SECCI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
PISPISA FRANCESCO	CONSIGLIERE	Assente
SCROCCU STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
MARTEDDU STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
PIRODDI MONIA	CONSIGLIERE	Assente
FONTANA ALESSIO	CONSIGLIERE	Assente
CUCCU ALBERTO	CONSIGLIERE	Assente
PODDA ALBERTO	CONSIGLIERE	Assente

Totale Presenti	7
Totale Assenti	6

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli

Il Sig. Siddi Marco Antonio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sessione Straordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

Nominati scrutatori i signori: MEREU ELENA, SECCI MARCO, MARTEDDU STEFANO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che la legge n. 160 del 2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2020), ha modificato la riscossione coattiva delle entrate comunali, introducendo, al comma 792, l'accertamento esecutivo, col quale si unificano in un unico provvedimento sia l'accertamento tributario che il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione di pagamento); le stesse modalità sono previste anche per le entrate di natura patrimoniale, fatta eccezione per le contravvenzioni al Codice della Strada.

**DATO ATTO** che la stessa Legge n. 160/2019 ha realizzato, per alcuni aspetti, l'attesa riforma della riscossione degli enti locali, al fine di uniformare prassi e normative a livello nazionale (vedasi l'articolo 1, commi da 784 a 815). In particolare, il comma 803 della predetta Legge ha fissato i costi di elaborazione e di notifica degli atti di riscossione e quelli delle successive fasi di riscossione coattiva che devono essere posti a carico dei debitori morosi, in caso di svolgimento della riscossione in via diretta da parte degli uffici comunali oppure avvalendosi di concessionari privati affidatari; inoltre, il precedente comma 794 ha definito l'importo minimo al di sotto del quale i comuni non procedono ad emettere il primo atto di riscossione coattiva (ossia il nuovo avviso di accertamento "immediatamente esecutivo" di cui al comma 792 della medesima Legge di bilancio);

**VISTI** gli appena citati commi 803 e 794 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, i quali così dispongono:

- «803. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
  - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
  - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie»;«794. L'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo»;

**CONSIDERATO** che i costi di riscossione a carico del debitore nonché i suddetti importi minimi sono, a decorrere dal 1° gennaio 2020, espressamente definiti per legge e che non è quindi possibile applicare alcuna differente regolamentazione a livello locale;

**RITENUTO** di esercitare la potestà regolamentare in materia di riscossione coattiva delle proprie entrate, in attuazione e nel rispetto di quanto stabilito dal D. lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e in particolare dall'art.52, con cui è data facoltà agli Enti locali di adottare appositi regolamenti per la

disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, informati al rispetto dei criteri dettati dal comma 4 dello stesso articolo;

**RICORDATO** che la riscossione coattiva è una funzione delicata, in taluni casi un'appendice del rapporto tributario, che come tale va curata con attenzione e affidata in mani appropriate, per evitare distinzioni destinate a riflettersi sull'intera comunità dei cittadini;

**DATO ATTO** che occorre procedere all'approvazione di un regolamento, considerato che la normativa ha profondamente riformato le norme di riferimento, prima tra tutte quelle relative agli oneri della riscossione da porre a carico del debitore;

**RILEVATO** che il regolamento, di cui si propone l'approvazione, si occupa di definire in maniera precisa, anche se sintetica, il processo di riscossione delle entrate comunali al fine di aumentarne il tasso di riscossione e di responsabilizzare maggiormente i soggetti deputati alle procedure di riscossione.

**VISTI:**

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- l'art. 1, comma 797 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che il Comune può regolamentare le condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando il vincolo di prevedere una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per i debiti di importi superiori a euro 6.000,01;
- l'art. 1, comma 804 della legge n. 160 del 2019 che prevede l'applicazione delle nuove disposizioni, ivi comprese quelle relative agli oneri da porre a carico dei debitori, anche alle ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, sicché le nuove disposizioni sono applicabili tanto agli atti di accertamento esecutivi tributari e patrimoniali emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 sia alle ingiunzioni che verranno emesse per recupero di quanto dovuto sulla base di atti di accertamenti, o richieste di pagamento di entrate patrimoniali, notificate entro il 31 dicembre 2019 ma non pagate e quindi da ingiungere;
- l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000 il quale prevede che il termine di approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**DATO ATTO** che, per quanto sopra riportato, si ritiene di proporre il Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali, che si compone di 11(undici) articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

**DATO ATTO** che con verbale n. 112 del 24/09/2020 acquisito al protocollo dell'Ente con n. 9540 del 25/09/2020 è stato espresso parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario nel testo risultante dalla presente deliberazione;

**DATO ATTO** che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

**VISTA** l'attestazione resa dal Segretario Comunale, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 27, comma 4° dello Statuto Comunale, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;

-il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**SENTITO:**

- **Il Sindaco - Presidente** illustrare la proposta inerente la presente deliberazione “Poiché occorre procedere all’approvazione di un regolamento , considerato che la normativa ha profondamente riformato le norme di riferimento , prima fra tutte quelle relative agli oneri di riscossione da porre a carico del debitore. Il presente Regolamento disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario , con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° Gennaio 2020 . Il regolamento di cui si propone l’approvazione , si occupa in particolare di definire in maniera precisa , anche se sintetica, il processo di riscossione delle entrate comunali al fine di aumentare il tasso di riscossione e di responsabilizzare maggiormente i soggetti deputati alle procedure di riscossione . La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell’Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni . Il regolamento si compone di 11 articoli ed ha ottenuto il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario in data 24.09.2020 con verbale n. 112, pertanto si chiede al Consiglio l’approvazione.”;
- **Il Sindaco- Presidente** dichiara aperto il dibattito e constatato che nessuno chiede di intervenire, pone ai voti la proposta di deliberazione;

**CON VOTAZIONE UNANIME E PALESE, espressa per alzata di mano;**

**D E L I B E R A**

**DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI APPROVARE** il Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali, composto da n° 11 articoli, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, 1° gennaio 2020;

**DI DARE ATTO** che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**DI PUBBLICARE** sull’albo pretorio, sulla apposita sezione di Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *Home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

**DI DICHIARARE** il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati: Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Siddi Marco Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giacomo Mameli

Pareri di cui all'art. 49, comma 1, come modificato dall'art 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 ,  
e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa  San Vito li, 25/09/2020  Il Responsabile del Servizio Anedda Veronica
--	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario, attesta che:  Ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere favorevole di regolarità contabile.  San Vito li, 25/09/2020  Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa Veronica Anedda
--	--

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge Regionale 04/02/2016, n. 2, art. 37.

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

San Vito li, 02/10/2020

Il Segretario Comunale  
Dott. Giacomo Mameli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che l'esecutività della presente deliberazione decorre dal 30/09/2020

[ ]- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;  
[ X]- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

San Vito li, 02/10/2020

Il Segretario Comunale  
Dott. Giacomo Mameli